

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 07234/24 DEL 26/08/2024**  
**DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE QUARTA, NEL RICORSO R.G. NUMERO 8754/2021**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
in persona del Presidente del Consiglio p.t.  
PEC: [comunicazione.ministropa@governo.it](mailto:comunicazione.ministropa@governo.it)  
[attigiudiziaripcm@pec.governo.it](mailto:attigiudiziaripcm@pec.governo.it)  
[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)  
[ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it](mailto:ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it)

Spett.le  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
Ministro per la Pubblica Amministrazione, sito internet  
“MOBILITA'.GOV.IT”  
PEC: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Autorizzata dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nel ricorso R.G. numero 8754/2021, con Ordinanza N. 07234 del 26/08/2024, per integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con avviso sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della funzione pubblica.

Il sottoscritto avv. Antonio Corvasce (C.F. CRVNTN70E08A669D – P.E.C. [avv.antoniorcorvasce@legalmail.it](mailto:avv.antoniorcorvasce@legalmail.it)), n.q. di procuratore costituito per la sig.ra Carla Paladini (C.F. PLDCRL68H55H501Q), nel giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nel ricorso R.G. numero 8754/2021, nel quale, con Ordinanza N. 07234 del 26/08/2024, considerato che la notifica del ricorso principale è avvenuta soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, co. 4, CPA, rispetto al medesimo ricorso, nei confronti di tutti i candidati utilmente inclusi nella graduatoria definitiva della mobilità pubblicata sul portale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) in data 30 dicembre 2016, nella parte in cui la sig.ra Carl Paladini era stata collocata al 39° posto ed assegnata, da ENIT (suo Ente di provenienza), al Ministero dell'economia e delle finanze, invece che al 7° posto, con assegnazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sua amministrazione di prima scelta, come in base alla graduatoria provvisoria.

**CHIEDE**

**la pubblicazione sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del – Dipartimento della Funzione Pubblica del presente Avviso dal quale risulta:**

- 1. A.G. e R.G. Ricorso:** Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nel ricorso R.G. numero 8754/2021, udienza di merito già celebrata in data 23/5/2024 e da fissarsi nuovamente all'esito della presente pubblicazione;
- 2. nome della parte ricorrente:** sig.ra Carla Paladini (C.F. PLDCRL68H55H501Q);
- 3. - amministrazioni intimare:** Presidenza del Consiglio dei Ministri; Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

**3. estremi dei provvedimenti impugnati:** sentenza del TAR LAZIO – Sez. 1 bis n. 4457/2021, emessa nel giudizio R.G. 2957/2017 e decreto prot. n. ID15629423 del 12 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, contenente la graduatoria definitiva della mobilità pubblicata sul portale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) in data 30 dicembre 2016, nella parte in cui ella era stata collocata al 39° posto ed assegnata, al Ministero dell'economia e delle finanze, invece che al 7° posto, con assegnazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (sua amministrazione di prima scelta), come in base alla graduatoria provvisoria.

\* \* \*

#### **4. - Sunto dei motivi di ricorso:**

##### **PREMESSO IN FATTO CHE:**

- In seguito alla trasformazione dell'ENIT in Ente Pubblico Economico, di cui al Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, la signora Paladini, insieme ad altri dipendenti del predetto Ente, veniva interessata dalla procedura di mobilità collettiva per la ricollocazione del personale presso altre Pubbliche Amministrazioni;

- successivamente, alla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione da parte dei dipendenti, fissata al 6 dicembre 2016, veniva pubblicata, da parte della Funzione Pubblica, la graduatoria provvisoria relativa al personale ENIT da ricollocare, con le assegnazioni provvisorie scaturenti dall'incrocio domanda/offerta. In tale graduatoria la sig.ra Paladini veniva posizionata al posto n. 7 e, quale P.A. di destinazione dell'odierna ricorrente, veniva indicata l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

- Tuttavia, nei primi giorni del mese di gennaio 2017, la sig.ra Paladini apprendeva, attraverso la consultazione del portale “[Mobilita.gov.it](http://Mobilita.gov.it)”, che era stata pubblicata la graduatoria definitiva della mobilità e che, rispetto alla graduatoria provvisoria, era stata immotivatamente e, comunque, erroneamente, retrocessa dalla 7° alla 39° posizione; conseguentemente, l'odierna ricorrente veniva assegnata non più all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ma al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- avverso quest'ultima graduatoria, la Sig.ra Paladini ha proposto ricorso al TAR Lazio, che lo respingeva con la sentenza n. 4457/2021.

- seguiva il ricorso al Consiglio di Stato, Sezione Quarta, R.G. numero 8754/2021, nel quale, con Ordinanza N. 07234 del 26/08/2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati ed in particolare di tutti i soggetti facenti parte della gravata graduatoria.

##### **IN DIRITTO**

1. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL 14/09/2015 E DEL DECRETO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DEL 14 SETTEMBRE 2014, ARTT. 7 E 8.

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 104/1992, DELLA CIRCOLARE DEL 6 DICEMBRE 2010 N. 13 DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA - UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE E DEGLI ARTT. 1, 3 E 19 DELLA L. 241/90.

– VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 46, 47, 71 DEL D.P.R. 445/2000.

– ECCESSO DI POTERE PER PARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DISPARITA' DI TRATTAMENTO; TRAVISAMENTO; CARENTE ISTRUTTORIA; CARENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE; INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1.1. Come dichiarato dalla sig.ra Carla Paladini nell'istanza compilata e consegnata ad ENIT in data 28/11/2016 (V. ALL. 3), contenente le richieste dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 e come pacificamente accertato in corso di causa, l'odierna appellante, a far

data dal 28/11/2016 presta assistenza nei confronti della sorella, sig.ra Orietta Paladini, la quale è in situazione di disabilità grave, non è ricoverata presso alcun istituto specializzato e pur essendo essa stessa lavoratrice, non usufruisce dei permessi ex art. 33 co. 3 della L. 104/1992.

Ciò posto, ai sensi del disposto della L. 104/1992 la sig.ra Carla Paladini aveva ed ha a tutt'oggi, diritto ad usufruire dei predetti benefici previsti dalla citata legge 104/1992, al fine di assistere la propria sorella e, comunque, certamente ne aveva diritto quanto ha comunicato ad ENIT la ridetta istanza, quindi, al momento della pubblicazione della qui gravata graduatoria.

Tanto in conformità con quanto previsto dall'art. 33 co. 3 L. 104/1992.

Quanto sopra, alla luce anche della Circolare del 6 dicembre 2010 n. 13 del Dipartimento Funzione Pubblica - Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni - Servizio Trattamento Personale (V. ALL. 4), "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24", in particolare al punto 5 della predetta circolare riguardante "I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi".

All'uopo, come dimostrato in atti, la sig.ra Paladini ha presentato apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla citata legge, con la relativa documentazione dimostrante la sussistenza dei presupposti di legittimazione ad usufruire dei predetti benefici, così come previsto dalla citata circolare, al punto n. 7.

Conseguentemente, la sig.ra Paladini ha regolarmente usufruito, così come autorizzata dall'ENIT, dei benefici previsti dalla citata legge 104/1992.

È errata, pertanto, la qui gravata sentenza, nella parte in cui il primo collegio ha affermato che "Come correttamente sottolineato in memoria dall'Amministrazione resistente, il criterio di precedenza stabilito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 8 D.M. 14 settembre 2015 è da riconnettersi alla circostanza che siano stati espressamente riconosciuti dall'Amministrazione di appartenenza i benefici di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale requisito, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 8, deve essere posseduto alla scadenza del termine per l'espressione delle preferenze dipendenti partecipanti alla procedura di mobilità.

Non è sufficiente al riguardo che l'interessato deduca di essere nelle condizioni di poter fruire dei suddetti benefici, ma gli stessi devono essere stati riconosciuti dall'Amministrazione di appartenenza.

Nel caso di specie al momento dell'espressione delle preferenze la ricorrente non era nella condizione prevista dall'indicata normativa, non essendo beneficiaria di un provvedimento del datore di lavoro in tal senso.

Più in particolare, l'ammissione al godimento dei benefici in questione, era stata concessa dall'ENIT in via solo provvisoria ("in via del tutto eccezionale e nelle more della conclusione dell'istruttoria": di veda nota ENIT del 19.12.2016 versata in atti), in attesa di un provvedimento definitivo sull'istanza, all'esito della verifica del ricorrere dei previsti presupposti.

Peraltro, nelle more del giudizio, l'ENIT, con nota prot. n. 10929 del 20/04/2017,

N. 02957/2017 REG.RIC. ha provveduto a negare i benefici richiesti ex art. 33, comma 3, legge n. 104/92, ritenendone insussistenti i presupposti, senza peraltro che risulti che tale diniego sia stato impugnato.

Correttamente, dunque, lo status soggettivo rilevante ai fini dell'applicazione del criterio di precedenza di cui al citato articolo 8, comma 1, lett. c), D.M. 14 settembre 2015, è stato in sede di emissione del provvedimento ritenuto insussistente."

Ciò posto ed al contrario di quanto affermato dal primo Collegio nella gravata sentenza, la sig.ra Carla Paladini, ha fruito dei permessi di cui alla L. 104/1992 per cui è causa in quanto ne aveva diritto e non in

via provvisoria, non esistendo, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di "provvisorietà" del diritto a poter godere dei ridetti benefici di legge. Infatti, la giurisprudenza ricevuta del Consiglio di Stato sulla materia ribadito, in linea con il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, che l'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o auto dichiarazioni, riferita a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative, potrebbe essere superato solo da quanto attestato dall'amministrazione "... dall'esame obiettivo delle risultanze documentali" (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 25/05/2018, n.3143).

Nel caso in esame, però, ENIT non ha dimostrato di possedere "risultanze documentali" che possano smentire quanto attestato, dichiarato ed autocertificato dalla sig.ra Carla Paladini nell'istanza ex L. 104/1992 che ci occupa e, pertanto, di certo non poteva modificare la qui graduatoria provvisoria di che trattasi, illegittimamente attribuendo, all'odierna appellante, nella qui gravata graduatoria definitiva, il 39° posto, anziché il 7°.

Per questi motivi, l'appello è fondato e, pertanto, la gravata sentenza del TAR LAZIO, SEZ. PRIMA BIS, va annullata.

#### **5. Controinteressati intimati:**

- Santoro Rossana.
- Canuti Angelo.
- Squarcia Patrizia .
- Salvitti Walter.
- Ciaccia Massimiliano.
- Di Tommaso Marinella.
- Carroccia Marina.
- Montaruli Massimo
- Miranda Massimo.
- Pochesci Tonina.
- Sfascia Cinzia.
- Ferrante Arturo.
- Sanna Cristina.
- Caronna Gaetano.
- Caruso Corradina.
- Martellucci Daniela.
- Fiore Linda.
- Sinagra Tiziana.
- Tulis Cinzia Loredana.
- Palazzi Nadia.
- Guerrieri Marco.
- Esposito Maria Tullia.
- Mariotti Marco.
- Ciula Anna Maria.
- De Carolis Rosalba.
- Arduini Maria Grazia.
- Losavio Bartolomeo.
- Gentili Glenda.
- Onorati Letizia.
- Merandi Caterina.

- Settanino Ado.
- Impellizzeri Giuseppe.
- Miarelli Francesco.
- Carpentieri Marcello.
- Russo Giuseppe Marco.
- Hussein Moana.
- Tucci Giandomenico.
- Tedei Maria.
- Paladini Carla .
- Bonelli Assunta.
- Brienza Rosella.
- Del Croce Fiorella.
- Pau Carlo.
- Grillo Tiziana.
- Palumbo Luciana.
- Mariani Marina.
- Ciappetta Nella.
- Gabrieli Francesco.
- Basilica Massimiliano.
- Di Mico Linda.
- Scano Andrea.
- Alfonsetti Rita.
- Cellini Massimo
- Luongo Franca.
- Fiorelli Daniela.
- Luciano Marcello.
- Fougier Nicolò Ranieri.

**6. - Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;**

**7.- Ordinanza Consiglio di Stato, sez. IV, n. 07234/24 del 26/08/2024, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.**

\* \* \*

#### **SI AVVISA CHE**

**ai sensi di quanto stabilito Consiglio di Stato, sez. IV, con Ordinanza n. 07234/24 del 26/08/2024, il Giudice Amministrativo ha disposto che:**

*“... - nella presente controversia, nella quale la materia del contendere riguarda essenzialmente l'esatta posizione da attribuire in graduatoria all'odierna appellante, in ragione del possibile coinvolgimento delle posizioni degli altri candidati che precedono la originaria ricorrente nella graduatoria stessa e che, in caso di accoglimento del gravame, vedrebbero pregiudicati i loro interessi, si imponga preliminarmente rispetto ad ogni altra decisione la necessità di un'integrazione del contraddittorio nei confronti di detti concorrenti;*

*- tale integrazione, da effettuarsi a cura della parte appellante nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con autorizzazione d'ufficio alla notifica per pubblici proclami, debba avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:*

*I - la notifica avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri e su [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) di un sintetico avviso contenente il nominativo della parte appellante, l'indicazione dell'amministrazione*

*appellata, gli estremi degli atti impugnati in primo grado e del provvedimento giurisdizionale impugnato in appello, la sintetica indicazione dei motivi di ricorso e i nominativi dei controinteressati;*

*II - la pubblicazione avverrà per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi in una sezione dedicata dei suddetti siti e, in ogni caso, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica;*

*III - una volta decorso il termine di pubblicazione, sarà cura della parte appellante depositare nella segreteria della Sezione nei successivi trenta giorni, un'attestazione dei competenti Uffici dell'Amministrazione appellata da cui emerga che la pubblicazione è avvenuta secondo le modalità dinanzi indicate; ...".*

\* \* \*

### **SI AVVISA ALTRESÌ**

Che al presente avviso è allegata

- l'Ordinanza n. 07234/24 del 26/08/2024 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, sez. IV, con, con nome file "ordinanza;
- il ricorso in file nativo digitale .pdf, nome file "ricorso", estratto dal portale riservato del sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it);
- l'elenco dei controinteressati, ovvero di tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva della mobilità pubblicata sul portale [mobilita.gov.it](http://mobilita.gov.it) in data 30 dicembre 2016, di cui al decreto prot. n. ID15629423 del 12 gennaio 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

\* \* \*

Le Amministrazioni dovranno, in ottemperanza a quanto disposto dal G.A., nei termini sopra riportati:  
i) pubblicare sul proprio sito istituzionale, in una sezione dedicata dei suddetti siti e, in ogni caso, facilmente accessibile da parte dei soggetti potenzialmente interessati alla notifica, il testo integrale del ricorso al Consiglio di Stato, dell'Ordinanza n. 07234/24 del 26/08/2024 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, sez. IV e dell'elenco dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso contenente:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della suddetta Ordinanza del dell'Ordinanza n. 07234/24 del 26/08/2024 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, sez. IV;
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustiziainamministrativa.it](http://www.giustiziainamministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
- 3.- non dovranno rimuovere detti atti e documenti ed i relativi avvisi dal proprio sito, per un periodo non inferiore a quindici giorni continuativi;
- 4.- dovranno rilasciare al del sottoscritto procuratore della parte la parte ricorrente, un **attestato** nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del testo integrale del ricorso al Consiglio di Stato, dell'Ordinanza n. 07234/24 del 26/08/2024 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, sez. IV, dell'elenco dei controinteressati, integrati dai suddetti avvisi, reperibili in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
5. - dovranno, inoltre, curare che sull'*home page* del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso al Consiglio di Stato, l'Ordinanza n. 07234/24 del 26/08/2024 resa dalla Sezione IV del Consiglio di Stato, sez. IV, l'elenco dei controinteressati con i suddetti relativi avvisi e l'avviso di pubblicazione.

**Roma, li 12/09/2024**

**Avv. Antonio Corvasce**